

*Ufficiali della tavola del mare* : eglino da prima erano quattro, poi ne furono aggiunti altri due ; e in seguito fu accresciuta la loro magistratura di un altro uffizio, denominato *Estraordinario*, composto di altri quattro visdomini, i quali più tardi diventaron cinque. Le particolari appartenenze di loro e le loro funzioni sono espresse nei varii decreti, che ne formano il capitolare.

Intorno al medesimo tempo, benchè non se ne sappia con sicurezza l'anno preciso, perchè nel loro capitolare non è indicato, fu istituita inoltre la magistratura di tre *Visdomini all' Uscita*, detti in sulle prime *Ufficiali alla tavola di Uscita*. Il decreto più antico, che ne abbia relazione e che si trovi registrato nel loro capitolare, è dell'anno 1286 : esso non parla che di alcune nuove discipline circa il dazio del ferro ; esso d' altronde fa conoscere palesemente, che allora questa magistratura esisteva di già. Tranne questo solo documento, non si conoscono altre deliberazioni di essa, le quali precedano il 1500 : da quest' epoca in poi vi si trovano memorie del giuramento, che dovevano fare gli ufficiali eletti a formarla ; delle gabelle, che dovevansi esigere sopra le merci di uscita ; del diritto d' invigilare e di aprire processi contro le frodi, che vi fossero avvenute ; dell' obbligo finalmente di rendere esatto conto della loro amministrazione, ogni mese, al doge e al suo minor consiglio.

Un' altra magistratura, contemporanea alle precedenti, fu dei *Visdomini alla Messetaria* : era una sorveglianza sopra i *Messetti* o *Missetti*, ossia sopra i *sensali* o *mezzani* de' contratti. Non si conosce l'anno preciso della sua istituzione ; è certo per altro, ch' essa ebbe origine nel secolo XIII. Ai visdomini, che la componevano, era affidata una piena giurisdizione su tutti i contratti mercantili, che si fossero conchiusi in tutta l' estensione del dogado, da Grado sino a Cavarzere, e di erigere per ciascheduno di essi un dazio, che nominavasi *messetaria*. Nell' anno 1558 fu esteso questo medesimo dazio anche ai contratti di compra-vendita delle case, delle campagne e dei bastimenti : lo si doveva pagare per una metà dal